

“Istitutiones iuris” of Albanian Consuetudinary Law

Dr. Eugen Pepa

Head of Departement of Justice, Faculty of Political Juridical Sciences, University “Aleksander Moisiu”, Durrës, Albania
Email: eugen_pepa@yahoo.it

Doi:10.5901/ajis.2015.v4n2p337

Abstract

The custom is among the sources of law, definitely, the most distant in time. Our legal tradition has been transmitted orally from generation to generation through the centuries and it bares these language elements that are considered fundamental for our people's identity. Our society was shaped over the centuries under secular foreign occupation, and in full lack of a state authority to be represented with. Despite this, the juridical oral tradition and this kind of peculiar language managed to cross the millennia through its customs, creating and cultivating social and juridical institutions which have served to shape a collective conscience that made it possible for the modern state to be founded. Our analysis will concentrate principally in the representative values of the social belongings, creating the legal basis of the Albanian ethos and ethnos, which are always served as an autochthonous legal source. This might dispatch social justice values and human dignity. This analysis deepens its focus mainly in the strongholds of the common law; highlighting those social and legal institutions, that on our point of view have had the greatest influence in the creation of our national consciousness.

Keywords: common law, legal tradition, society, institution etc.

Il diritto consuetudinario è fonte giuridica universalmente presente fin dai primordi della storia umana. Il diritto consuetudinario albanese, entra a far parte di questo patrimonio globale dell'umanità, con la particolarità di aver fatto nella storia umana un percorso storico assai singolare. Questa storia di pratiche e rappresentazioni sociali, talvolta assai antica e remota, da passare per incomprensibile agli occhi del mondo occidentale odierno, è sicuramente opera della saggezza del popolo albanese nei secoli. Proprio per cercare di aiutare il lettore, di questo lavoro nell'intento di farlo entrare nella psicologia e nella mentalità di queste rappresentazioni giuridiche sento il bisogno, di approfondire inizialmente, alcuni aspetti terminologici che ci accompagneranno, nel percorso di questo studio e dopo analizzeremo le “Istitutiones iuris” che riteniamo le più significative del nostro diritto consuetudinario.

1. Il Diritto Consuetudinario Albanese, Le Questioni Terminologiche e i Suoi Principi Fondamentali

Il diritto consuetudinario albanese è stato per millenni tramandato oralmente di generazione in generazione e gli studi su questo diritto sono relativamente recenti nel tempo. Partiamo la nostra ricerca da uno studio fatto da un medico giapponese, studioso di etica, che sostiene, che l'ordine sociale, regolamentato nel Kanun, costituisca, la struttura primordiale della società umana.

Kazuhito Yamamoto, facendo degli studi comparati tra la struttura etica della società Omerica, con la struttura etica, delle società primordiali albanesi, regolamentate dal Kanun, trae la conclusione, che essa può essere ricondotta alle società primitive e primordiali della storia umana. Egli studiando la struttura etica del Kanun, evidenzia sette principi intorno ai quali si sviluppa la psicologia albanese: *Betimi-beja* (il giuramento), *Besa* (fede-giurata, parola data, tregua.), *Gjaku* (il sangue, ius sanguinis), *Nderi* (l'onore), *Miku* (amico, ospite), *Buka* (il pane, l'alimentazione), *Hakmarja* (la Vendetta). Yamamoto spiega che prima della comparsa dell'autorità statale, gli esseri umani vivevano in un sistema di valori che veniva determinato dalla realtà sociale. In queste società primitive, inizialmente pagane, siccome questi concetti, sono legati alle sensazioni corporee, emozioni e consuetudini antiche, esse rappresentano la natura degli esseri umani, in quanto tali. Le società senza autorità statali, secondo Yamamoto, non sono società arcaiche che spariscono velocemente dalla faccia della terra, ma delle società con un sistema di valori, essenzialmente equivalenti, ma in antitesi con il sistema dei valori di una società con autorità statale.

“Nelle nostre odierne società, con autorità statale, dove gli esseri umani condividono lo stesso sapere ed informazione, attraverso i sistemi mass-mediatici, le culture dei vari popoli rischiano di perdere la propria originalità e la propria identità. Se tutti gli esseri umani nel mondo, condividono la stessa informazione e lo stesso sapere, per un periodo

sufficientemente lungo, nel perdere le differenze culturali, esse cominceranno a dimostrare gli stessi sentimenti, lo stesso modo di pensare e gli stessi modelli di comportamento. In questo contesto, la globalizzazione e l'omogeneità del mondo, ironicamente, può portare l'umanità alla perdita delle fondamenta di una società con autorità statale, cosa che definitivamente, porta alla comparsa di un altro tipo di società, che può essere dominata, dal sistema di valori di una società senza autorità statale. E per questo che, conclude Yamamoto, l'etica di una simile società, senza autorità statale, rappresentata dal Kanun, non compone solo un sistema di valori appartenente al passato, ma anche un sistema di valori che ha un legame anche con il futuro del mondo umano". (Yamamoto, 2005: 188-189)

Il diritto tradizionale albanese, grazie anche alla sua forma di trasmissione nei secoli, che è quella orale, ha portato nel suo seno alcuni "valori", che si sono trasformati nel tempo in "principi fondamentali" del "Kanun", che terminologicamente risulterebbero difficilmente traducibili e soprattutto compresi nella loro pienezza senza delle adeguate spiegazioni e approfondimenti. Quando parliamo dei "valori", in ambito di diritto, qualcuno storcerà il naso pensando a quelli assoluti e indiscutibili, morali e religiosi, propri della sfera più personale di un uomo e collocati in un sicuro grembo intra-soggettivo.

Proprio per togliere gli equivoci che nascono nelle differenti interpretazioni vediamo come definisce questo concetto il Prof. Paolo Grossi:

"Il valore è un principio o un comportamento che la coscienza collettiva ritiene di sottolineare isolandolo e selezionandolo dal fascio indistinto dei tanti principi e comportamenti; isolandolo e selezionandolo lo sottrae alla relatività che è propria del fascio indistinto, gli conferisce senza dubbio una qualche assolutezza, lo costituisce come modello. E certamente, se il terreno tipico dei valori è quello religioso e morale, anche il regno della storia, che è il terreno percorso da venti relativizzanti, ne è ben spesso fertilizzato" (Grossi, 2008: 20)

Stiamo quindi parlando delle radici primordiali di una società, che con il passare del tempo e dopo fatiche secolari diventano, patrimonio d'una comunità. Il diritto vive nella storia e trae proprio dalla storia la sua vitalità. Dunque ci permettiamo di dire che secondo noi, il diritto è forse il modo più significativo che ha una comunità di vivere la sua storia. Se fisiologicamente il diritto è ordinamento osservato del sociale, il suo referente è la società nella sua storicità. Non dimenticando la strumentalizzazione che il diritto può subire sia dai giuristi che dal potere politico, cominciamo adesso a focalizzare, i valori sopra citati, dopo aver spiegato, in maniera rapida, il contesto e il senso del termine "Kanun" nel diritto consuetudinario albanese.

Il termine "Kanun", pensiamo viene in lingua albanese dalla parola greca, "εάιπi", che significa righello, lo strumento che serve per fare le linee rette. Metaforicamente viene configurato anche come uno strumento attraverso il quale, viene data giustizia, e con il quale vengono messe in linea retta, il corso della vita e l'azione del popolo albanese .

Dal punto di vista etimologico - linguistico troviamo una esauriente spiegazione fatta da Jan Assmann:

"un prestito linguistico dal semitico che fu importato nel mondo greco insieme all'oggetto che designava. Kanon dipende da kanna, 'canna', che a sua volta risale all'ebraico qanéh, aramaico qanja, assiro-babilonese qanu e, in ultima istanza, al sumerico gin: si tratta della canna della specie arundo donax la quale (analogamente al bambù) è idonea alla produzione di bastoni e bacchette dritte. Questo è il significato fondamentale di kanon. Il kanon è uno strumento dell'architettura e significa bacchetta, bastone, dritto, regolo, riga (con scala graduata)". (Assman, 1997: 77)

Come sia stata introdotta la parola "kanun", in lingua albanese, abbiamo ancora delle versioni contrastanti degli studiosi. Il gesuita Giuseppe Valentini afferma che è controverso se la parola "Kanù" (versione dialettale gheg della parola Kanun), sia entrata nell'albanese direttamente dal bizantino-xavwv (kanon) o vouoxawv (nomokanon), prima della conquista turca, oppure dopo e per mezzo della lingua turca. Secondo Margaret Hasluck, il termine deriverebbe non direttamente dal greco, poiché secondo Lei, il nord dell'Albania non fu mai sotto l'influenza greca, ma attraverso la mediazione del turco e dell'arabo. Dando prevalenza a questa seconda ipotesi, la signora Hasluck nel suo libro "Kanun shqiptar", dà come esaustiva la spiegazione del prof. H.A.R. Gib:

"il termine in greco, è stato introdotto in tempi remoti dall'arabo come "qânûn, plurale qawânîn". I giuristi islamici lo adattarono per definire una regolamentazione amministrativa, per distinguerla dalla Legge Sacra (Shari'a), mentre molti secoli dopo, i Sultani Ottomani, adattarono questo termine come cornice per i loro decreti legislativi. La ragione dell'introduzione dell'uso, di questo termine era per non confonderlo con la Legge Sacra, e per non modificare quest'ultima". (Hasluck, 2005: 25)

Nel nord dell'Albania oltre al termine "Kanun", il più diffuso, era in uso, anche il termine slavo "zakon" (consuetudine), che è rimasto nella lingua albanese. Il sud del paese, per indicare il diritto consuetudinario usava il

termine "venom" (imposizione). Kristo Frashëri, uno dei più noti storici albanesi contemporanei, sostiene che questi termini (compreso "kanun") fossero utilizzati all'inizio per indicare una singola norma e non l'intero "corpus iuris", così come avviene oggi; infatti il termine che i turchi utilizzavano per riferirsi all'intera raccolta di leggi era kanun-name. I termini zakon e kanun venivano utilizzati con lo stesso significato in regioni differenti, come ad esempio: il "Kanun" di Martanesh, "Zakonet" di Dibra, "Zakonet" di Kurbini, "Zakonet" di Benda e Tamadhe, "Zakonet" di Musë Ballgjin e così via. L'espressione "asht kanun", (è legge) era usata in tutti quei casi, che erano regolati e sanzionati con specifiche norme consuetudinarie o da decisioni prese in differenti tipi di assemblee. Per indicare le consuetudini venivano anche usati i termini "adet" e "sharte" (quest'ultimo maggiormente nella zona della Labëria).

Secondo Eqerem Çabej, uno dei più grandi linguisti albanesi del XX secolo, oltre ai termini sopra elencati, veniva utilizzato anche un altro vecchio termine per indicare il diritto consuetudinario albanese, "doke", che deriva da "dukem" (apparire, comportarsi). "Doket" (al plurale) significherebbe "raccolta di leggi che determinano come comportarsi con conoscenti e forestieri". In definitiva possiamo affermare che sotto l'ormai nota definizione di "Kanun" sono state inglobate e appiattite una serie di termini e concetti che davano per lo meno l'idea della varietà e dei differenti percorsi che avevano caratterizzato la storia delle regioni dell'attuale Albania.

Spiegata l'origine della parola "kanun", chiariamo che la sua connotazione principale, nel diritto consuetudinario albanese, è quella di un "corpus iuris" del diritto consuetudinario, usata principalmente nella zona delle montagne del nord dell'Albania. L'esempio più classico che viene in mente è "Kanuni i Lekë Dukagjinit". Questa parola, oggi giorno, viene usata, per la maggior parte delle raccolte o varianti di consuetudini, per le differenti regioni, sia del nord, che del centro, che del sud dell'Albania. L'esempio ultimo, che vale la pena citare separatamente, è la raccolta delle consuetudini giuridiche del sud dell'Albania, "Kanuni i Labërisë". Codificato ad opera di Ismet Elezi, uno dei più autorevoli giuristi e studiosi del diritto albanese, questa raccolta, di recente pubblicazione, che prende spunto da un manoscritto del prof. Rrok Zojzi, "Kanuni i Labërisë", rappresenta oggi, la pubblicazione, che oltre a chiudere definitivamente, il vecchio errato credo, che solo nelle montagne del nord dell'Albania, esistevano le norme consuetudinarie del Kanun, riporta all'attenzione degli studiosi un "codice" con i criteri contemporanei della codificazione, ad opera, finalmente di un giurista.

Di tutte le pubblicazioni delle raccolte di consuetudini giuridiche albanesi, questo "codice di norme consuetudinarie", presenta una sistemazione giuridica ben precisa, sistemando secondo l'oggetto, i rapporti giuridici che vengono regolamentati. Questo "codice" inizia con una parte dove vengono enunciati, l'intenzione, l'oggetto, gli obblighi e gli obiettivi. Nella seconda parte, si proclamano, le "Institutiones iuris", dove si enunciano, i principi fondamentali che sono: Liria (La libertà), Barazia (L'uguaglianza), Nderi (L'onore), Mikëpritja (L'amicizia). E poi a seguire, ci sono le parti che trattano, l'organizzazione territoriale, l'ordine sociale, quello economico, la sfera penale, per finire con le giurisdizioni.

Abbiamo fatto questa parentesi, solo per confermare che oggi giorni queste consuetudini in Albania, sono talmente valutate, da permettere ancora recentissime "codificazioni" e pubblicazioni, che chiudono per sempre, la vecchia diatriba degli studiosi, che solo il nord dell'Albania, aveva il Kanun.

Mettendo in evidenza, che il popolo albanese, ha conservato queste consuetudini, nei secoli, come un prezioso patrimonio etnico, che oltre alla propria lingua, la distingueva dalle popolazioni vicine, vorrei presentare una serie di termini, concetti e "istituzioni", che ci faranno entrare nel percorso di studio approfondito che faremo al pensiero giuridico albanese nel arco dei secoli, mettendo come cardine della nostra prima parte di studio, il diritto consuetudinario albanese.

Analizzando in maniera approfondita alcuni, termini e concetti, che nella loro essenza, spesso coincidono anche con i valori morali-filosofici della psicologia albanese, come ogni codice, osserva Valentini, così anche tutte le varianti dei nostri "Kanun" hanno in comune dei "trattati preliminari" o di "institutiones iuris" intorno a certi principi filosofici-morali che formano anche il perno della psicologia albanese, e spiegano la ragione delle varie disposizioni positive.

2. Valori e Istituzioni Sociali e Giuridiche del Diritto Consuetudinario Albanese

2.1 Nderi, Burrnija (L'Onore, La Virilità)

"Nderi", l'onore o dignità personale, è il più alto valore espresso della società regolamentata dal Kanun. L'onore personale è strettamente legato al termine, "burrnija", che deriva dal termine "burrë", che in italiano è uomo. Ancora nei nostri giorni, una delle espressioni più usate, nell'incontro tra due persone è "a je burrë?", tradotto in italiano, "sei un uomo?". Per essere "burrë", Valentini indica pure le virtù che la "burrnija" richiede di possedere, e cioè la prudenza (urtija), come equilibrio mentale e come consiglio competente e fidato; la giustizia (drejtësi), come riconoscenza e gratitudine, amicizia, verità, liberalità; la fermezza (trimëri), come valore, coraggio, magnanimità, pazienza, costanza; la

temperanza, come verecondia (marrshməri), modestia (limitata al portamento, alla parola, e al vanto).

Leggiamo adesso alcuni paragrafi del Kanun di Lekë Dukagjini, tratti dal capitolo dell'Onore:

§ 595 - *Per l'onore offeso non c'è giudizio o tribunale. La legge dice: "Perdonalo se vuoi, altrimenti lava la tua fronte imbrattata".*

§ 596 - *L'onore è patrimonio personale, né alcuno con vie giudiziarie può impedire il risarcimento dell'onore. "L'onore sulla fronte c'è stato impresso dal sommo Iddio".*

§ 597 - *L'onore oltraggiato non incorre in multe giudiziarie. L'oltraggio all'onore non si perdona mai.*

§ 600 - *Di fronte alla legge il disonorato è considerato come persona morta.*

§ 601 - *Si disonora un uomo:*

- a) *Dichiarandolo bugiardo in presenza d'uomini seri radunati a convegno; b) sputandogli in faccia, minacciando di percuoterlo, spingendolo o percuotendolo; c) Oltraggiandoli la moglie o semplicemente allontanandogliela; d) guastandogli la mediazione o la fedeltà promessa; e) prendendogli le armi di spalla o quelle di cinta; f) l'ospitalità, oltraggiandogli l'ospite o l'operaio; g) violandogli (a scopo di furto) la casa, l'ovile, i depositi del formentone e dei latticini che ha nel cortile; h) non pagandogli i debiti o non restituendogli i prestiti; i) scoperciandogli i vasi delle vivande mentre si trovano sul fuoco a cucinare; j) essendo ospite, inzuppando il boccone prima di lui; k) biasimandogli la mensa in presenza dell'ospite, dopo che si è mangiato. (Capra, 2000:172-173)*

Il principio è di carattere assoluto, non vengono previsti istituti di riparazione ad eccezione della vendetta personale. L'onore è ragione di vita per l'albanese e vivere da disonorato vuole dire morire "civilmente". L'unica eccezione viene rappresentata dall'art. 598 "l'onore perso non si risarcisce con nulla, o viene preso con la perdita di sangue, oppure perdonando nobilmente".

Ancora Valentini, in relazione ai principi che formano la base psicologica del Kanun osserva:

"Principalissimo tra essi è l'alto e vastissimo concetto dell'onore personale e collettivo, profondamente sentito e informante tutte le norme d'agire: quanto è buono, giusto e onesto è considerato dalla mentalità del Kanun dal lato dell'onore, ma, purtroppo, numerose deviazioni fanno sì che nella pratica sotto la formalità d'onore vada compresa non solo la reputazione di onestà, costanza, fedeltà, prudenza, generosità e vero valore, ma anche la temibilità per forza e coraggio adoperati anche a scapito della giustizia"(Valentini, 2009: 73-74)

L'essere disonorato comporta rischio della perdita della presenza sociale. Il paragrafo 600 afferma, a tal proposito, che: "Di fronte alla legge il disonorato è considerato come persona morta». Lo stesso concetto è ribadito anche nel Kanun della Labëria: "meglio morto con onore che svergognato senza onore". (Elezi, 2006: 74)

Nderi (l'onore) e Burrnija (uomo d'onore), sono dei concetti che uniscono i valori personali più alti dell'individuo albanese. L'onore, come tutte le altre sfere sociali di questa società, si rifletteva molto nella mentalità collettiva. Oltre all'onore personale esisteva l'onore familiare che doveva rimanere intatto come la famiglia lo aveva tramandato. Ecco perché ogni atto che disonorava l'individuo finiva per compromettere l'intera famiglia. Colui che non rimetteva a posto il suo onore era considerato disonorato dall'opinione pubblica. Osserva Koliqi:

"Se vuoi invitare l'albanese verso ogni atto maggiore o per ogni sacrificio e autonegazione o per ogni valore maggiore che nel suo pensiero costituisce onore, basta chiedergli: "a je burre" ? (sei uomo (virile) o no)?". (Koliqi, 1964: 15)

Nderi (l'onore) e burrnija (uomo viro), che abbiamo analizzato sopra riguardano solo gli uomini del Kanun considerati maggiorenni, mentre le donne e i bambini, sono soggetti solo alla protezione, e non fanno parte attiva del "corpus iuris". L'onore della donna viene protetto dalla famiglia alla quale appartiene fino al matrimonio e successivamente dalla famiglia del marito. E' molto interessante la definizione che Cordignano dà del ruolo della donna nella società albanese:

"La donna nei confronti del diritto non ha nessuna personalità giuridica, viene solo considerata come essere vivente, gli interessi economici glielo regola la famiglia...; ma è chiaro che lo spirito della società non ha permesso che diventi una schiava, nata per i desideri del maschio. No.... La donna albanese conserva una dignità che si evidenzia bene... Ella ha in famiglia, come sorella, come moglie e come madre un ruolo di prima posizione". (Cordignano, 1933:56)

Questa convinzione viene confermata anche dal termine albanese "burrneshë", che è la variante femminile di "uomo virile", termine che comprende anche tutti i valori positivi che abbiamo citato sopra a riguardo del principio di "burrnija". Le donne assumevano questo ruolo per nomina del convegno degli anziani quando la casa rimaneva senza

uomini maggiorenni.

2.2 Besa (Non siamo riusciti a trovare una congrua traduzione in italiano)

La "Besa" è una categoria etico-morale, una delle virtù principali, che con il passare del tempo è diventata un'istituzione giuridica, vera e propria, molto complessa del diritto consuetudinario albanese. La "besa" si può considerare come la fede giurata e contiene l'idea della religione (besim) e della fede (fé). Essa è la sintesi delle virtù morali dell'uomo che tiene fede agli impegni e che attribuisce alla parola data il valore di un comandamento inviolabile.

Per rendere ancora di più l'idea porteremo qua la traduzione di una leggenda musicata albanese, con la quale sono cresciuti nei secoli, intere generazioni di fanciulli albanesi.

La leggenda si chiama "Kostandini e Doruntina". La madre ricorda al figlio, già morto, di mantenere la promessa che aveva fatto, in giorno delle nozze, di riportare la sorella, in casa materna, dopo un anno, che era andata sposa in terra straniera. Nel corso della leggenda, Costantino torna dalla morte, adempie, alla sua promessa e ritorna in tomba. (Kadare, 2008: 10)

*Costantino, figlio mio,
Dov'è la Besa che mi hai dato
Che mi avresti riportato indietro Doruntina
Doruntina, tua sorella?
La tua Besa è sotto terra!*

La sacralità della promessa e l'obbligo di rispettare la parola data, vengono qua ricordate anche di fronte alla morte della persona che ha fatto la promessa.

Il primo carattere di questa istituzione sociale, (Besa), è quello della parola d'onore. Nella società del "Kanun", dove la trasmissione giuridica veniva realizzata oralmente, la parola data era sacra e pur di rispettarla si poteva donare anche la vita.

Il secondo carattere di "Besa", è la protezione che ognuno, secondo le regole del Kanù, è obbligato a dare all'ospite e allo straniero che lo chiede pubblicamente.

L'altro aspetto, di "Besa" è quello della tregua, che può essere chiesta per innumerevoli ragioni. Basta la richiesta inoffensiva in pubblico e secondo le regole del Kanun, essa non si può negare.

Si arriva fino alla richiesta di asilo, fatta dall'omicida del figlio, per una notte in casa del defunto e, siccome questa richiesta viene temperata da due sacri principi, quello dell'ospitalità e quello di "besa", la richiesta deve essere rispettata, anche se a malincuore.

Il principio di "Besa", come gli altri principi, ha carattere generale e viene applicato a tutti i consociati senza distinzioni di ceti, famiglia o classe sociale. La "Besa" mantenuta era motivo d'orgoglio per tutti gli individui, non mantenerla voleva dire vivere senza onore, quindi essere espulso dalla vita sociale.

Il senso di "Besa", come tregua, viene così descritto nel Kanù di Lekë Dukagjini:

"La "Besa" è un tempo di libertà, di sicurezza, che la casa della vittima dà all'assassino, non cercandolo per vendicarsi per un certo tempo e in un determinato posto" (§ 854).

Questa regola è comune a tutte le varianti dei Kanun. La regola che abbiamo dettato vale solo, per la parte penale, del Kanun, ma l'istituzione di "Besa" coinvolge tutte le altre sfere sociali del Kanun.

Sono paradigmatiche due espressioni del Kanun a riguardo:

*"Da dove esce lo spirito, sorge la parola".
"La lingua è di carne ma maciulla tutto" (§ 520).*

Queste espressioni mostrano anche l'importanza che la società attribuiva al mezzo di trasmissione orale, che era l'unico, e che per tanti secoli ha tramandato fino ai nostri giorni il diritto consuetudinario albanese.

Il Kanù di Lekë Dukagjini tratta ampiamente e minuziosamente l'istituzione della "Besa" sia nel capitolo dedicato alla Parola d'Onore (§ 520-528), sia nel libro dedicato alla Vendetta (§ 854-885).

L'altro aspetto fondamentale del principio di "Besa" riguarda gli accordi che si facevano tra le varie casate in caso di guerra. Questi accordi erano tutti siglati dalle regole che dettava l'istituzione di "besa". Nel caso in cui qualche individuo oppure la famiglia avesse rotto l'accordo venivano concordate delle pene pesantissime per i trasgressori.

Gli accordi potevano trattare anche aspetti civili della vita tra le famiglie, come il rispetto per la servitù di passaggio, gli obblighi di risarcimento e anche la protezione degli annunciatori o altre figure di passaggio nei villaggi.

“Mandare uomini per la “Besa” è Kanù, dare la “Besa” è un dovere, è virilità”.

Espressioni come questa, rimaste nella memoria del popolo albanese, mostrano l'intreccio che la coscienza del popolo stabiliva con i principi sacri del Kanù. Se chiedere la “besa” era un diritto sancito nel Kanù, l'obbligo di darla sconfinava nella morale, intrecciando altri principi del Kanù per il quale valeva la pena vivere.

Storicamente, in parallelo con il rispetto per il Kanù, è maturata, partendo dal principio di “Besa”, l'istituzione dell'intermediazione per suggellare la pace delle famiglie in faida tra loro. Nel Kanù è previsto che l'omicida, nel momento che avverte la famiglia del defunto dell'avvenuta uccisione, abbia ventiquattro ore di tempo per partecipare al funerale della vittima e salutare i familiari, prima di recludersi in casa, senza che la famiglia della vittima possa vendicarsi.

Nel tempo l'evoluzione di questa istituzione ha portato a soluzioni di suggestivo sviluppo a favore dell'interruzione della faida.

La prima soluzione è la decisione unilaterale della famiglia della vittima, che dando la propria “Besa” decide di non vendicare il proprio defunto.

La seconda possibilità è la creazione di un gruppo di anziani che conoscono bene le due famiglie e cercano di trovare soluzioni alternative alla vendetta. Le soluzioni proposte potevano avere carattere temporaneo, per permettere al recluso in casa di sposarsi o svolgere altre attività, ma si riusciva anche a trasformare la vendetta in un consistente risarcimento alla famiglia della vittima.

“L'uomo onesto, dice il Kanù, non rifiuta la “Besa” a colui che la chiede”.

Dall'inizio del diciannovesimo secolo abbiamo testimonianze anche di decisioni infra decennali dei convegni degli anziani che promulgavano decreti di riconciliazione collettiva, ai quali le famiglie dovevano obbedire inequivocabilmente.

Salvatore Villari ricorda diversi casi di riconciliazione generale delle faide annunciate dal governo. Portiamo l'esempio del 1857.

“Il governatore di Scutari, Mustafa Pasha, proclamò il firmato di Costantinopoli che decideva:

Ai signori capostipiti e ai capi del popolo!

Le faide e le ferite, secondo l'ordine del grande sultano, sono perdonate tramite un'alleanza. D'ora in poi, colui che ucciderà o ferirà qualcuno, la casa li verrà bruciata e li verrà confiscato il bestiame, i terreni si metteranno all'asta, o si lasceranno incolti, oltre a questo, Egli pagherà 6.000 piastre di multa e per l'uccisione e la ferita fatta non si perdonerà mai”. (Villari, 1940: 89-90)

Per mettere in evidenza quale valore abbia il principio di “Besa” nella coscienza dell'albanese vogliamo raccontare un tragico evento storico successo un secolo fa in Kosovo e che continuano a raccontare anche nei nostri giorni:

Abdullah Pashë Dreni di Gjakova, uno dei fondatori della Lega di Prizren (Si tratta di una delle prime assemblee dei capostipiti albanesi, uniti dopo quasi 500 anni di occupazione ottomana per realizzare l'indipendenza dello Stato albanese.) , fece rifugiare nel suo castello il turco Mehmet Ali Pasha, emissario del sultano per chiedere spiegazioni riguardo alla rivolta organizzata dagli Albanesi. I capi tribù albanesi in rivolta chiesero ad Abdullah Pashë Dreni di consegnare l'emissario per ucciderlo, dando così un segno forte al sultano riguardo alla rivolta. Abdulla Pashë Dreni contestò questa decisione, riferendosi alle regole del Kanù, della “Besa”, quindi offrì protezione incondizionata a colui che aveva ospitato in casa. La situazione precipitò e, di fronte all'intransigenza dei componenti della Lega di Prizren, Abdullah Pashë Dreni si fece ardere vivo nel suo castello con il suo ospite, per rispettare le sacre regole del Kanù, ma allo stesso tempo per non tradire gli ideali di indipendenza del nuovo Stato albanese, per i quali aveva lottato ed era stato il principale organizzatore.

La “besa” supera la sfera dell'uomo singolo e diventa norma di vita collettiva e quindi virtù sociale del popolo dell'Albania.

Castelletti collega direttamente la “besa” alla “burrnija” sostenendo che concedere la “besa” significa affermare il valore del proprio onore che da solo, sta a suggello di qualsiasi promessa, e la considerazione della propria personalità capace d'impegnarsi in un compromesso: (Castelletti, 2009: 413)

Chi concede la “besa” è quindi un vero “burrë” (uomo).

Viologli la “besa” perciò, direttamente o indirettamente, cioè, non tenerne conto e fare in modo, che anche

involontariamente un individuo vi manchi, significa per conseguenza, impedire all'individuo di essere un "burrë".

"Nderi i métet burrit me ja çarte ndermjetesinë a besen" (L'onore rimane all'uomo se si guasta l'intercessione o la besa) dice una consuetudine di valore fondamentale nella questione. Occorre d'altro canto considerare che nella vita morale di un montanaro albanese il mantenimento della sua qualità di burrë (- burrë - vir-aner) ha un valore eccezionale tanto che ancora oggi due montanari incontrandosi non si domandano notizie della propria salute, ma si scambiano soltanto questo tipico saluto: "A je burrë" (Sei uomo?) a cui l'interrogato risponde: Jam burrë (Sono uomo).

Da ciò si comprende come la violazione di "besa", che arriva appunto a diminuire tale qualità di "burrë", suona come la più grave offesa possibile, alla virilità di un albanese, e comporta come la reazione che ne segue, la vendetta.

2.3 Mikpritja (L'ospitalità)

Il principio d'ospitalità è prima di tutto una virtù del popolo albanese nei secoli. Per gli albanesi e le loro consuetudini l'ospitalità è sacra e inviolabile, è quasi una religione.

Portiamo qui alcune norme del Kanù di Lekë Dukagjini riguardante l'ospite:

§ 602 - *La casa dell'albanese è di Dio e dell'ospite.*

§ 608 - *All'ospite si deve far l'onore offrendogli "pane, sale e il cuore".*

§ 616 - *All'ospite si cede sempre il primo posto.*

§ 620 - *Anche se fosse un assassino dei tuoi famigliari dovrai dirgli "sii benvenuto".*

§ 639 - *Come sei in dovere di vendicare l'ospite offeso, così pure devi rispondere, in sua vece, per l'offesa che egli può fare a qualcuno.*

Sono tantissimi i studiosi, i viaggiatori stranieri, numerosi poeti, antropologici, storici e diplomatici che hanno raccontato dell'ospitalità degli albanesi nei secoli.

I. Kadare, analizzando il rispetto verso l'amico, dice che gli albanesi cercarono di creare una nuova divinità, mezzo uomo e mezzo sovrano: "l'amico". Per un suo capello si faceva battaglia, per un'offesa incompresa, la vendetta tra due regioni poteva continuare dieci, venti, fino a cent'anni. In un suo romanzo, Ismail Kadare fa dire ad uno dei personaggi che, addirittura, l'ospite è la categoria etica suprema, che prevale persino sui legami di sangue, e ancora che l'ospite, agli occhi degli albanesi, è un semidio.

Villari analizzando questa istituzione sociale albanese scrive:

"Nell'ospitalità del Malissoro, afferma Baldacci, s'impervia il sentimento del dovere principale verso il prossimo, ma non solo tra i montanari dell'Albania del Nord l'ospitalità assume toni di sacralità, anche nel Kanun di Skanderbeg e nel Kanun della Labëria l'ospite (il mik, l'amico) e l'ospitalità hanno grande importanza nella struttura etico-morale che regge i rapporti sociali. C'è chi, d'altro canto, ritiene l'ospitalità più che un sentimento disciplinato da norma della morale e del costume lo elevata a vero e proprio istituto giuridico". (Villari, 1940:86-87)

Sembra infatti che:

"Il codice dell'ospitalità vada piuttosto iscritto in una dimensione di reciprocità la cui mancanza metterebbe in crisi l'intero sistema organizzativo. Dare ospitalità e protezione al viandante sconosciuto, è garanzia di essere ospitati e protetti. Il principio utilitaristico che ingenera ospitalità viene trasposto in chiave etica, e l'inospitalità disonora, assume la violazione di un precetto sacro, mette in pericolo la coesione sociale". (Resta, 1997: 18)

Ogni variante dei Kanun albanesi, ha un capitolo dedicato all'amico. Nel Kanù di Skanderbeg, (Illia, 1993: 52) "Amico è ogni straniero, con il quale vieni legato per qualche rapporto sociale" (art. 563).

La maggior parte delle regole che riguardano l'istituzione dell'amicizia sono costumi e usanze e non hanno il carattere precettivo delle norme giuridiche. Diventano tali invece nella parte della difesa dell'integrità fisica e morale dell'amico.

Nel Kanù di Scanderbeg vengono descritti con particolare dovizia la determinazione dell'amico (art. 563-571), il comportamento dell'amico e dei componenti della famiglia nella casa che lo ospita (art. 572-620), il comportamento a tavola (art. 621-651), il comportamento nell'accompagnarlo fuori dal villaggio (art. 652-658).

Due sono le offese per le quali il Kanù non ammette il perdono: l'uccisione, o il disonorare l'amico, e il disonorare la donna. In questi due casi la vendetta è obbligatoria e non effettuarla vuol dire vivere da persona disonorata, morta civilmente, nella società del Kanù.

Nell'organizzazione familiare albanese è giunto fino ai nostri giorni l'angolo, per le provviste alimentari, dedicate

solo, all'amico di casa. La posizione giuridica e sociale dell'amico in casa altrui veniva subito dopo, quella del padrone di casa; il Kanù non faceva nessuna distinzione sociale riguardo alla provenienza sociale dell'amico. Porterò adesso un esempio che ho ricavato dalla parte seconda che riguarda la pratica del Kanù, nella variante del Kanun di Puka.

37. *Mihajl Kapedani , amico a Berisha e Mertu .*

"L'amico è tale, sia straniero, che paesano. Deve essere onorato come amico". (Mertur, negli anni 1920). Art.135, 139. Il Kanù di Puka.

Dopo la prima guerra mondiale, venne a Berisha e Mertur un montenegrino, con il nome Mihal Kapedani. Era anziano e diceva che lo seguiva il governo jugoslavo dell'epoca. Rimase amico per cinque anni. Chiedeva che non fosse disturbato durante la pennichella, voleva i pasti in orari precisi, ma si comportava bene e il kanù lo rispettava. Per ultimo abitò nella casa di Ndue D. Marashi. Quando morì, Ndue Marashi organizzò per lui tutte le cerimonie previste e al funerale partecipò tutto il villaggio. Di questo funerale si parlava con rispetto, perché l'onore per l'amico non è relativo all'appartenenza dell'ospite, ma al buon cuore di chi lo offre. Nella guerra contro i montenegrini erano rimasti uccisi anche tanti uomini del villaggio durante i conflitti per la Lega di Prizren , ma questo non aveva pregiudicato l'applicazione delle regole dell'amico, anche ad un montenegrino.

A raccontarlo sono stati: Gjoke Doda (Mertur), 1969; Jak Ndosha (Berishë), 1969.(Meçi, 1997:215)

2.4 *Liria e Barazia. (La libertà e l'Uguaglianza)*

§ 593. - Il Codice delle montagne albanesi, non fa distinzione tra uomo e uomo. "Un'anima vale quanto un'altra; davanti a Dio non c'è distinzione".

§ 594. - L'uomo prestante ed il deforme hanno lo stesso valore. "il buono nasce dal brutto, ed il brutto dal bello". "Ognuno nella propria bilancia pesa quattrocento derhem" .

§ 886. -Dinanzi alla legge ogni individuo maschio che nasce è ritenuto come buono e uno non si distingue (in senso di preferenza) dall'altro.

§ 887. - Il prezzo della vita dell'uomo è eguale, sia per il sano come per il difettoso .(Capra, 2000: 172, 192)
Il Kanù delle montagne impregna del principio dell'uguaglianza l'intera struttura delle sue regole.

"Nella società civile del Kanun, al di fuori della famiglia e al di sotto dello Stato, dominano i principi della fraternità e quindi dell'uguaglianza e della libertà, con poche e ragionevoli limitazioni", così Valentini sintetizza l'argomento, collegando, la libertà personale all'uguaglianza.

Ismet Elezi indica l'uguaglianza degli uomini nei confronti del sangue (barazia e njerëzve nga gjaku), come uno dei fondamenti del diritto tradizionale della Labëria.

In una società priva di Stato, non c'è nessuna distinzione tra gli individui. Se si distinguessero gli uomini in base alla ricchezza, all'origine e alla posizione sociale, i poveri e i deboli sarebbero uccisi e maltrattati senza modo di reagire. La società del Kanù è una struttura sociale divisa in ceti, ma la prescrizione delle regole è uguale per tutti. L'unica eccezione riguarda "la porta dei Gjemarkaj" ,(La famiglia ove secondo la tradizione si conservano le basi del Kanu. Art 1126-1145, del Kanuni i Lekë Dukagjinit, (Gjeçovi, 1933)), ma la distinzione è formale e ha carattere di riconoscenza, in quanto la famiglia ha le basi giuridiche del Kanù e non potrebbe mai disonorare le regole per le quali fa da garante. Come abbiamo più volte accennato, le prescrizioni del Kanù riguardano solo gli uomini maggiorenni, i quali erano gli unici che partecipavano alla vita pubblica della società. Dalle regole del Kanù non era escluso nessuno neanche il "Bajraktar", che era il comandante militare e portatore della bandiera nei conflitti regionali. L'autorità delle regole del Kanù era superiore a tutti e il convegno degli anziani sorvegliava le possibili infrazioni.

Porteremo adesso un esempio pratico, descritto nella seconda parte del Kanù di Puka, che testimonia l'applicazione delle regole del Kanù anche ai "bajraktar", nonostante la loro posizione sociale avvantaggiata.

41. *Gli anziani di Kabash (villaggio a Puka) non permettono al "Bajraktar"(Capostipite che assumeva funzioni di comandante in caso di conflitto) di superare la loro autorità. "Il Bajraktar che non rispetta gli anziani va contro il kanù". Art. 192. Il Kanù di Puka.*

Una ragazza rimase incinta. Il convegno degli anziani decise di sanzionare sia la donna che l'uomo. L'uomo, appena saputo che volevano condannarlo, andò a chiedere la "Ndoren" (protezione) del Bajraktar di Terthores (regione di Puka). Il convegno degli anziani lo venne a sapere. Circondarono la casa del Bajraktar e gli dissero di consegnare a loro il disonorato del paese.

- *Mi ha chiesto la protezione e il Kanù lo prevede.*
- *Il Kanù non prevede protezione per chi disonora la donna! gli dissero gli anziani. Visto che il Bajraktar non obbedì, lo tennero chiuso in casa tutto il giorno. Il Bajraktar, per salvarsi, fece sapere che in casa c'erano molti uomini ad aiutarlo. Ed altri dovevano arrivare. Gli anziani tolsero la cerchia di guerrieri preallertandolo: "Bajraktar, oggi ti abbiamo lasciato la "Besà" intatta, ma non ti permettere di contraddire più gli anziani e il Kanù". Da quel giorno il Bajraktar non contraddì più gli anziani e il Kanù.*

A raccontarlo sono stati: Ymer Kadria (Kabash) e Osman Mehmeti (Dedaj), 1980. (Meçi, 1997: 238)

Il principio di uguaglianza è molto importante anche in materia della faida. Il Kanù dice: "sangue vale sangue" (cioè la vita di un individuo vale esattamente quanto quella di un altro).

2.5 Ndorja e Ndermjtesia (La Protezione e L'Intercezione)

Dopo aver analizzato quelli che sono i principi cardini del diritto consuetudinario albanese, parleremo adesso di alcuni "istituti" giuridici che sono direttamente connessi ai principi sopracitati.

Ndorja (la protezione), è la conseguenza diretta dell'ospitalità. La traduzione letterale di "Ndorja", è "n'dorè", "in mano", di qualcuno, cioè sotto la sua totale protezione.

La protezione (ndorja) è unita all'ospitalità quasi automaticamente, sicché concessa l'ospitalità ne derivava di conseguenza la protezione. Infatti, della sicurezza dell'ospite, chiamato in albanese mik (amico) è mallevadore l'individuo, la famiglia e tutta la tribù fino a tanto che, egli diviene ospite dell'altra famiglia, e chi lede l'ospitalità incorre nella vendetta di sangue.

Ma ugualmente la protezione era concessa senza che il protetto fosse ospite del protettore. Dice una norma consuetudinaria raccolta nel regolamento che servì alle funzioni del Xhibal (Il nome della commissione istituita dall'amministrazione ottomana per regolamentare ed attuare le norme del diritto consuetudinario albanese).

"Un individuo, il quale, nell'intraprendere un viaggio, spara un colpo per aria lungo la strada e nomina ad alta voce colui che lo protegge è considerato nella continuazione del suo viaggio come se fosse personalmente protetto ed accompagnato dalla persona che nomina".

Talvolta avvenne anche che il protettore non conosceva il suo protetto, ma che questi entrasse soltanto nel recinto o nella casa di quello, e ciò era sufficiente per obbligare il primo a proteggere il secondo, e quindi a vendicarlo ove gli fosse stato fatto del male. Questo perché, "quando uno si pone "in mano" (n'dore) di qualcuno (cioè sotto la sua protezione vuol dire che s'affida alla sua fedeltà e valore, e con ciò gli rende onore per tali sue prerogative è quindi l'invocato rinuncerebbe a tutto questo qualora negasse la protezione; per tale ragione è inaudito il rifiuto della "ndore". Chi lo rifiutasse non sarebbe un "burre", (vir), è le sue qualità di fronte alla società verrebbero a mancare.

Il protettore non bada tanto al carattere particolare del male che il suo protetto ha subito quanto al fatto che si è venuto a negare a lui, "burre", la capacità ed il diritto di proteggere un altro uomo, è così facendo si è negata la sua forza fisica e la sua integrità morale di uomo. Ed egli allora insorge soprattutto contro la lesione che il suo onore ha subito.

Ndermjtesia (l'intercezione), è un "istituto", con caratteristiche simili a quelle di ndorja (la protezione), ma preso dal punto di vista contrario. Questa si verifica quando qualcuno, anche senza che gli sia richiesto, interviene tra contendenti in una questione, in una rissa, in una vendetta: chi non accettasse il suo intervento mostrerebbe di non tenere conto della sua persona, della sua importanza, della sua onestà, del suo valore e l'offenderebbe gravemente nell'onore. Egli impegna il proprio onore pronunciando la formula sacramentale "jam ndermjet" (sono in mezzo), e nel caso qualcuno non dovesse tener conto della "ndermjetsija" appena dichiarata, egli potrebbe anche ricorrere alla vendetta.

Il legame della "ndermjetsija" (intercezione) con la ndorja (la protezione), sta nei sentimenti che questa rafforza nell'animo dell'intercessore, e ancora di più nel fatto che chi dichiara la "ndermjetsija" si pone come il protettore di ciascuna parte, di fronte all'altra.

2.6 Dorzanija e Amanet (Garanzia e Deposito)

Su gli stessi principi (burrnija, besa e nderi) si fondano anche l'istituto della garanzia (dorzanija) e quello del deposito (amaneti).

Per vegliare all'osservanza a quindi assicurarla maggiormente, le "bese" importanti o difficili vengono munite con

la nomina di garanti (dorzane), i quali, in caso di infrazione, devono ritenersi disonorati dal trasgressore e perciò farne vendetta come di caso personale; si sogliono scegliere tra persone onorevoli e potenti, e chi è uffiato d'assumere la garanzia, ne fa punto d'onore.

Applicazione del medesimo principio è l'amanet (deposito). L'amanet è propriamente il deposito; ma si ritiene tale anche la raccomandazione che uno fa ad un altro senza attenderne il consenso, bensì affidandosi al suo senso di fedeltà e d'onore; il caso è frequente, dagli "amanet" che il padre rivolge ai figli sul letto di morte, ai quotidiani piccoli favori che si richiedono a noti e ignoti colla formula "amanet" e mai vengono rifiutati.

Arrivato a questo punto per concludere questa ampia pagina di esamina delle questioni terminologiche e concetti fondamentali del diritto consuetudinario albanese, voglio soffermarmi nella struttura sociale di queste società primordiali agricole-montanari.

2.7 Fisi, Katundi, Bajraku

L'unità sociale superiore albanese è la stirpe (Fisi); la sua designazione varia da regione a regione. A nord, il nome abituale è fis (stirpe), a sud è farè (seme). Nella concezione popolare Fisi (stirpe), ha la stessa discendenza paterna, indipendentemente, dalla lontananza delle generazioni, il posto dove si trovavano, l'appartenenza religiosa, e altre distinzioni. Valentini osserva che il termine "fis" può significare vagamente il legame parentela di gjak (sangue), allo stesso modo come kushrini (parentato); può essere sinonimo di vëllazni (fratellanza), e può anche significare un gruppo di vëllazni (fratellanza), unito territorialmente, o disperso anche a grandi distanze in località isolate. Tuttavia, l'idea prevalente è la discendenza da un comune antenato.

La tradizione popolare conosceva alcuni tipi di Fis (stirpe).

1. Fis vendas (stirpe autoctona), viene chiamato, quella stirpe, l'origine della quale era legata al posto dove abitava.
2. Fis i ardhur (stirpe venuta), viene chiamato, quella stirpe, dove il primo, degli antenati era venuto da un altro posto.
3. Fis i dyndun (stirpe allontanata), viene chiamata, la stirpe che per varie ragioni, gli antenati, o il primo del paese, era stato allontanato dalle proprie terre.
4. Fis i dalun fare (stirpe estinta), viene chiamata la stirpe che per motivi biologici era stata estinta. Generalmente erano i Fis vendas (stirpe autoctona), che venivano ricordati dalla storie o leggende del posto.

In senso politico, il fis (stirpe) viene considerato legato ad un territorio terminato e gode di piena autonomia di indole comunale, o addirittura quasi statale. Come conseguenza del suo radicarsi in un dato territorio mentre viene a perdere il collegamento con vëllazni (fratellanza) o con famiglie singole esistenti isolate al di fuori del territorio benché legate al fis da legami di sangue, può inglobare nel suo complesso politico vëllazni o famiglie d' estranea discendenza ma conviventi nel territorio del fis, benché spesso, con pieni diritti politici pari a quelli dei membri naturali del fis. Inteso in senso territoriale, il termine fis è sinonimo, secondo Valentini, dall' antico termine mal-i (monte), da cui malsija (gruppo di monti).

Il termine farè (seme, progenie) sostituisce, nell'Albania meridionale l'uso giuridico del termine "fis" dell'Albania settentrionale, sia in se tribù politicamente autonoma, sia in quello di vëllazni o bark (fratellanza).

Caratteristica del fis è la coesione interna, data fondamentalmente dalla supposta comune origine e rappresentata dal nome proprio del fis, ben distinto da quello delle vëllazni.

Accanto all'organizzazione propriamente gentilizia, vi è anche un'organizzazione politico-territoriale, divisa anch'essa in vari gradi.

Il primo gradino di questa organizzazione è formato dal villaggio (indicato con il termine katund, o con il termine di derivazione turca mahall). Il katund albanese è un abitato fisso, rurale o montano, che può risultare di case o famiglie di varia fratellanza o anche di varia tribù, con una sua organizzazione e i suoi diritti distinti da quelli della fratellanza e della tribù.

Da quanto ci risulta dai dati riportati da Gjeçovi riguardanti la Mirdita, dove l'istituto del katund è più evoluto, possiamo tentare di definire l'organizzazione e le competenze del katund.

Il katund ha i propri capi e il proprio consiglio. In esso si possono fare leggi locali, che neppure la Bandiera può rimuovere, purché con tali leggi non creino novità che siano contro le prescrizioni del Kanu (§1008). Il katund ha anche una sua competenza giudiziaria per i casi privati e per quelli di portata minore, mentre quelli pubblici, ossia non riguardanti interessi di singole famiglie ma di gruppi, e quelli maggiori, sono riservati alla Bandiera.

Infine Valentini osserva che "fra varie Katunde di una medesima Bandiera si osserva la precedenza". Alcune delle

ragioni di tale precedenza possono essere la residenza di capi di Bandiera o di tribù in determinati katunde, oppure la presenza, in determinati villaggi, di vèllazni particolarmente importanti.

Il gradino superiore al katund, é quello della Bajrak (parola turca che significa bandiera). Questa organizzazione sotto l'influsso turco andò soppiantandola quella della tribù, ma è molto meno rigida quanto alla propria composizione gentilizia e molto più radicata al territorio e su di essa plasmata, sicché si hanno tribù composte da varie Bandiere, e Bandiere inglobanti elementi di varie tribù.

L' antico termine albanese "flamur" o "flambur" e l' analogo termine turco "bajrak" partono dall'idea della bandiera-insegna per passare a quella della formazione militare raccolta intorno ad una bandiera, e quindi anche il termine "flamurjar" o "flamurtar" e bajraktar, partendo dal senso di alfiere, passa naturalmente a quello di comandante. In principio, quindi, la bandiera era l'organizzazione militare della tribù, successivamente andò sostituendosi, ad essa come organizzazione civile. Come ciò sia avvenuto é descritto da Cozzi, che osserva:

Nei tempi andati il vojvoda era il capo principale della tribù; ma con l'andar del tempo parte della sua autorità passò al bajraktar; il quale da circa mezzo secolo viene considerato come il vero capo della tribù. In origine, l'ufficio del bajraktar era solo di custodire e portare la bandiera, e di precedere la tribù, quando questo portava la bandiera in guerra per il Sultano.

Così il bajrak che si intituì a bajraktar si venne configurare come "una unità amministrativa con funzioni militari e giuridiche", divisa in villaggi e quartieri. Le istituzioni (bandiere) che erano originariamente militari diventano poi anche civili; e quelli che in origine erano capi militari diventano successivamente anche capi civili.

2.8 Kuvendi (Il Convegno)

Per finire spenderemo due parole anche per Kuvendin (Il Convegno). Era l'organizzazione più alta del auto-governo locale. La rappresentazione in essa era di tutti i ceti sociali, con un uomo per ogni casa. Egli aveva compiti legislativi, per la disposizione, aggiunta e cambiamento di tutte le norme consuetudinarie. Ha competenze assolute riguardanti tutti gli aspetti della vita, nella comunità che veniva rappresentata. Ha inoltre competenze giudiziarie, fino alle condanne a morte per i crimini più gravi sanciti nel Kanun. I luoghi dove avvenivano i convegni erano considerati come luoghi sacri. Gli uomini riuniti in convegno si siedono in semicerchio in modo che ciascuno possa vedere l'altro. Gli uomini partecipano ai convegni armati, prendono la parola uno alla volta.

Leggiamo adesso alcuni passi del Kanun sui luoghi dei convegni:

§ 1112 – Le riunioni hanno luogo o dentro i cortili delle Chiese o sui vecchi ruderi di qualche costruzione sacra o nel centro del paese.

1. Quelli della Mirdita presso la Chiesa di San Paolo;
2. Di Lura, presso la Chiesa di Maria Assunta nell'antico villaggio;
3. Di Thkella, presso la fontana del fico a Perlataj;
4. Di Matja, a Lis;
5. Delle Montagne d'Alessio (dette Zhuba), sul molung in località detta Kerbuca;
6. Di Postriba presso la Xhamija di Drishti;
7. Della Montagne di Tirana, a Martanesh.
8. Della Arbenija a Larushk.
9. Di Kurbini a Dierri di Selita o a Laçi-Sebaste. (Capra, 2000: 209-210)

L'elenco è lungo e non sono comunque compresi tutte le regioni dell'Albania e tutti i posti dei convegni. Durante i convegni non si tolleravano parole offensive. Chi osava insultare, veniva punito con la multa di 5 montoni. E se qualcuno osava, sparare durante il convegno, gli veniva incendiata la casa, e il colpevole condannato alla fucilazione, rimaneva invendicato.

3. Conclusioni

Le consuetudini giuridiche sono ciò che di più autentico, possiamo analizzare quando parliamo della società albanese e degli albanesi nell'arco dei secoli e che grazie a peculiarità storiche politiche esse sono "sopravvissute" fino ai nostri giorni. Come abbiamo evidenziato all'inizio, diverse ragioni storiche, le occupazioni continue durate fino all'inizio del ventesimo secolo, ma anche le difficoltà di creare uno stato efficiente di diritto sono servite perchè queste rappresentazioni sociali e giuridiche avessero per lungo tempo un valore "positivo" tra le popolazioni locali.

Abbiamo "intenzionalmente" escluso la vendetta dall'attenzione del nostro studio perchè riteniamo che debba

essere trattata separatamente e secondo gli stessi canoni scientifici usati per il resto delle istituzioni sociali e giuridiche.

Riteniamo inoltre che il diritto consuetudinario albanese esprime nella maniera più profonda, più incisiva e più radicata, la mentalità di un popolo in "eterna" competizione per la conservazione e la creazione di una propria identità nazionale.

Bibliografia

- Ahmetaj L., Villari S., Castelletti G., Velija Q., (2009), "E drejta zakonore, shoqeria, ligji", Botimet "Kristal" Tiranë.
- Assman, J., (1997), "La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche", Einaudi, Torino.
- Capra, S., (2000), "Albania proibita. Il sangue, l'onore e il codice delle montagne, con la versione integrale del Kanun di Lekë Dukagjini e saggi di Gjon Gjomarkaj e Arben Xoxa", Mimesis, Milano.
- Cordignano, F., (1933) "L'Albania attraverso l'opera e gli scritti di un grande Missionario Italiano." Di P.Domenico Pasi S.I. (1847-1914), volume I, Roma.
- Elezi, I., (2006), "Kanuni i Labërise", Toena, Tiranë.
- Grossi, P., (2008) "Prima lezione di diritto", Editori Laterza, Bari.
- Hasluck, M., (2005) "Kanuni Shqiptar", Lisitan, Tiranë.
- Illia, F., (1993) "Kanuni i Skanderbegut", Botim i Argjipeshkvisë së Shkodrës.
- Kadare, I., (2008) "Chi ha riportato Doruntina?", Tea, Milano.
- Meçi, Xh., (1997) "Kanuni i Lekë Dukagjinit. Varianti i Pukës", Çabej, Tiranë, 1997.
- Resta, P., (1997) "Il Kanun di Lek Dukagjini. Le basi morali e giuridiche della società albanese", Nardò, Besa, Bari.
- Valentini, G., (2009) "Ligji i maleve shqiptare: nga relacionet e Misionit shetitës Jezuit në Shqipëri 1880 -1932", Plejad, Tiranë.
- Villari, S., (1990) "Le consuetudini giuridiche dell'Albania nel Kanun di Lek Dukagjini", Società Editrice del Libro Italiano, Roma.
- Yamamoto, K., (2005) "The ethical structure of Kanun and cultural implications", New York, Usa.